

# Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza lavoratori, preposti, dirigenti

Dopo quasi tre anni di attesa, la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.

**Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012. e quindi sono entrati in vigore il 26 gennaio 2012.**

Tale Accordo non sostituisce né modifica la formazione necessaria per gli RLS, gli addetti all'antincendio e primo soccorso.

E' disponibile sul nostro sito [www.manthone.gov.it](http://www.manthone.gov.it) il testo integrale degli Accordi e degli allegati (formazione e-learning e classificazione aziende secondo rischio basso, medio, alto).

## INFORMAZIONE AI LAVORATORI.

*L'informazione fornita a ciascun lavoratore viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.*

## FORMAZIONE LAVORATORI

Tutti i lavoratori devono svolgere corsi di formazione con verifica dell'apprendimento di durata variabile in base al settore di appartenenza dell'attività.

Si sottolinea che i lavoratori di aziende di rischio medio o alto, se **non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, se pur saltuaria, nei reparti produzione**, possono frequentare i corsi di rischio basso.

La formazione dei lavoratori consiste in un modulo di **formazione generale** per tutti i rischi della durata di 4 ore e di un modulo di **formazione specifica** di durata variabile in relazione al tipo di attività, secondo il seguente schema

Rischio	Modulo Generale ORE	Moduli Specifici ORE	Classificazione aziende ATECO 2002
<b>RISCHIO BASSO</b>	4	4	Commercio ingrosso e dettaglio, Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, meccanici, lavanderie, parrucchieri, pasticceri, etc), alberghi, ristoranti, immobiliari, informatica, associazioni ricreative, sportive, culturali, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali
<b>RISCHIO MEDIO</b>		8	Pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, assistenza sociale (non residenziale), pubblica amministrazione, <b>istruzione</b>
<b>RISCHIO ALTO</b>		12	Estrazioni minerarie, altre industrie estrattive, industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine, apparecchi elettrici ed elettronici, autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti, raffinerie, industria chimica, fibre, gomma, plastica, assistenza sociale residenziale

#### **AGGIORNAMENTO: quinquennale, per tutti i rischi, di 6 ore**

La formazione dei lavoratori neo-assunti deve avvenire entro la data di assunzione e, qualora non fosse possibile, contestualmente all'assunzione stessa e deve terminare tassativamente al massimo entro 60gg. dalla data di assunzione.

#### **SOGGETTI FORMATORI E DOCENTI**

I SOGGETTI FORMATORI I devono essere in possesso di **esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

#### **FAD (Formazione a distanza su piattaforme informatiche)**

La FAD (formazione a distanza on line mediante piattaforme informatiche), nei corsi di formazione, è consentita solo per una parte del corso (moduli normativo e gestionale): **è obbligatorio svolgere in aula i moduli tecnico e relazionale: se ne deduce che gli attestati rilasciati mediante la sola formazione on line NON SONO PIÙ VALIDI**

Le piattaforme informatiche devono possedere **almeno una chat o forum** dove i discenti possano interagire con i tutor e tra di loro e devono consentire di certificare i **tempi di fruizione o dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.**

Per quanto siano consentiti test intermedi , la **verifica finale dell'apprendimento deve essere effettuata in presenza.**

Il TUTOR virtuale deve essere in possesso di **esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

## **FORMAZIONE DEI PREPOSTI**

I preposti, così come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. e) *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa* devono ricevere la formazione previste per i lavoratori **integrata da una formazione particolare, della durata minima di 8 ore.**

**Aggiornamento: quinquennale di 6 ore**